

N. 58 REG. GEN. ORD.



originale

## CITTA' DI TARANTO

Prot. Nr.

ORDINANZA Nr. /

### IL SINDACO

AL FINE di perseguire lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari;

RAVVISATA la necessità, nelle more di attuazione della normativa di cui al D.P.C.M. 1/3/1991, di meglio disciplinare l'orario di lavoro delle attività rumorose, qualora intraprese da artigiani, esercenti attività industriali, commerciali, attività collegate a cantieri edili ed attività comunque fonti di inquinamento acustico e lesive della pubblica quiete esistenti nel territorio comunale;

VISTO: il D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267;  
il D.P.C.M. 1/3/1991;  
il D.M. 2/3/1987;  
l'art.66 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18/6/1931 n° 773 e successive mm. e ii.;  
l'art. 659 del Codice Penale;

### ORDINA

Agli artigiani, esercenti attività industriali, commerciali, cantieri edili, mestieri rumorosi ed attività fonti di inquinamento acustico e comunque lesive della pubblica quiete esistenti nel territorio comunale, di osservare il seguente orario di lavoro per lo svolgimento delle attività che determinino propagazione di rumore all'interno degli ambienti abitativi limitrofi o nell'ambiente esterno:

- a) Periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo:  
dalle ore 7,30 alle 13,00;  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Per il suindicato periodo dell'anno le aziende che volessero adottare l'orario unico di lavoro, dandone preventiva comunicazione agli organi comunali competenti, adotteranno il seguente orario:

- dalle ore 6,30 alle ore 14,30

con divieto di rumorosità nella prima ed ultima mezz' ora.

- b) Periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre:  
dalle ore 7,00 alle ore 13,00;  
dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Per il suindicato periodo dell'anno le aziende che volessero adottare l'orario unico di lavoro, dandone preventiva comunicazione agli organi comunali competenti, adotteranno il seguente orario:

- dalle ore 6,00 alle ore 14,30

con divieto di rumorosità nella prima ed ultima mezz' ora.

- Detti orari non trovano applicazione nei casi di provati interventi per pubblica utilità, nonché nei casi in cui dall'omesso intervento derivassero danni alle persone e alle cose.
- Non trovano applicazione, inoltre nei confronti delle aziende regolarmente operanti fuori dei centri urbani.
- Sono completamente esclusi dall'applicazione di detti orari i Panificatori.
- E' vietato l'esercizio delle attività di cui trattasi la Domenica ed i giorni definiti festivi per legge.
- Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.
- In casi particolari il Dirigente, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 C.P., chiunque non ottemperi a quanto disposto dal presente provvedimento sindacale, è punito con una sanzione amministrativa minima da € 50,00 (Euro cinquanta/00) ad una massima di € 500,00 (cinquecento/00).

La presente ordinanza annulla e revoca ogni altra precedente disposizione emanata in materia.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e viene pubblicato all'Albo Pretorio per legge.



La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo relativo al rispetto del presente provvedimento sindacale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 (sessanta) giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale li ...5.4.LUG. 2012

IL DIRIGENTE della POLIZIA LOCALE

Col. Matichesechia dott. Michele



IL SINDACO

